

Prot. n. 918/2023

Roma, 19 aprile 2023

Circolare n. 25/2023

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale
alle Commissioni di albo nazionali

Oggetto: vincolo di esclusività e di incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie - art. 13 del DL 30 marzo 2023, n. 34 “Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43” - prime indicazioni operative.

Gentili Presidenti,

la [circolare n. 22/2023](#) ha illustrato le novità recentemente introdotte sul tema per effetto del DL 30 marzo 2023 n. 34.

Qui di seguito si forniscono le prime indicazioni operative alle quali le colleghe ed i colleghi che volessero fruire delle nuove possibilità introdotte dalla riforma potranno attingere, evidenziando, altresì, che eventuali approfondimenti sulla norma in commento saranno eventualmente forniti da questa Federazione nazionale in sede di conversione del decreto legge in argomento.

1) Autorizzazione ex art. 3-quater, II co., DL 21 settembre 2021, n. 127

Lo svolgimento di attività professionali oltre l’orario di lavoro svolto dal professionista sanitario presso un ente del SSN deve essere preventivamente autorizzato dal “*vertice dell’amministrazione di appartenenza*”.

A tal fine, il professionista interessato potrà inoltrare apposita istanza all’ente di appartenenza, secondo il [modello](#) indicato.

2) Il Regime giuridico e fiscale

Sul punto la norma non contiene indicazioni, di conseguenza è necessario attingere alla normativa che disciplina l’attività libero-professionale, da esercitarsi nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali.

Il professionista sanitario dovrà, quindi:

- essere in possesso di partita IVA;
- iscriversi alla Gestione separata INPS;
- munirsi di copertura assicurativa per l’attività libero professionale.

In base alla normativa fiscale oggi in vigore, il professionista che apre una partita IVA può optare per il “*regime forfettario*” che esonera dall’applicazione della ritenuta d’acconto e dall’applicazione dell’IVA, con una tassazione forfettaria al 5% (per i primi cinque anni).

Allo stato non può categoricamente escludersi la possibilità di svolgere attività libero professionali nelle forme della **prestazione occasionale**, applicando il regime fiscale, molto più snello, ad esse connesso.

Sul punto deve, tuttavia, segnalarsi che l'Agenzia delle Entrate (v. [Risoluzione n. 41/E/2020](#)) ha recentemente affermato il divieto di utilizzo della prestazione occasionale per gli iscritti ad albi professionali, ribadendo la necessità della partita IVA.

La rigida impostazione dell'Agenzia delle Entrate non appare del tutto condivisa dalla Corte di Cassazione (v. Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10267).

Al momento, dunque, non è possibile fornire indicazioni certe circa la possibilità di svolgere attività libero professionali *ex art. 3-quater*, DL 21 settembre 2021, n. 127 nelle forme della prestazione occasionale.

Altra possibilità è costituita dalla stipula di un contratto di **collaborazione coordinata e continuativa** (cococo). In questo caso, è verosimile che l'Agenzia delle Entrate configuri i compensi percepiti quali redditi di lavoro autonomo e non redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (v. [Risposta n. 463/2021](#) resa dall'Agenzia delle Entrate in tema di regime fiscale dei compensi erogati a medici in esecuzione di cococo).

I punti di incertezza della normativa sono oggetto di studio e monitoraggio da parte della nostra Federazione, unitamente alle altre Federazioni e Consigli nazionali delle professioni sanitarie, al fine di sottoporre al Legislatore le problematiche riscontrate, auspicabilmente superabili in sede di conversione.

Cordiali saluti.

Il Componente del Cc con delega AGML

Alessandro Beux



La Presidente

Teresa Calandra

